



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**diciottesima sezione civile**

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. r.g. 53676/22, osserva:

la Questura ha chiesto la proroga del trattenimento di  
) , attualmente ristretto presso il cpr di Ponte Galeria;  
lo straniero, in data 10.8.2022, durante il trattenimento, ha formalizzato domanda di protezione internazionale. La Questura ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/15, ritenendo la domanda strumentale.  
La Commissione territoriale ha dichiarato la domanda inammissibile. L'istante ha impugnato il provvedimento in sede giurisdizionale e il 30.9.2022 il Tribunale di Roma ne ha sospeso l'efficacia esecutiva.  
Il trattenimento è stato convalidato il 12.8.2022. Il 7.10.2022 il giudice, rilevata la non opposizione della difesa, ha autorizzato la proroga di 60 giorni.

Come s'è detto il trattenimento è stato disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 142/15, mentre la richiesta di proroga in esame è stata motivata adducendo il pericolo di fuga.

Ebbene, tale mutamento delle ragioni del trattenimento non consente di accordare la proroga richiesta. Ciò perché si ritiene che la proroga non possa essere motivata da ragioni diverse da quelle che hanno sorretto il trattenimento fin dall'origine. Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

**P.Q.M.**

Non autorizza la proroga del trattenimento;

Roma, 7 dicembre 2022

Il giudice  
Corrado Bile  
